


USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'art. 40 del D.Lgs 626/94 definisce Dispositivi di Protezione Individuale “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Sono esclusi gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi; tuttavia, qualora tali indumenti svolgano la funzione di protezione da rischi specifici o generici, dalla legge si evince chiaramente che in tal caso anch'essi sono da considerare DPI.

I D.P.I. devono essere conformi al D.lgs. 475/92 e riportare la marcatura CE in maniera indelebile per tutta la durata della loro vita.

La marcatura CE deve essere conforme alla seguente indicazione grafica:



1. Obblighi del datore di lavoro

1. All'atto dell'acquisto, ove questo venga effettuato in data successiva al 30/6/95 (ossia dopo la scadenza del regime transitorio relativo alla commercializzazione), il datore di lavoro controlla che vi sia la documentazione prevista consistente in:

- dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante;
- marcatura CE;
- nota informativa rilasciata dal fabbricante;

Si osservi che la presenza dei suddetti tre elementi garantisce circa il possesso, da parte del DPI, dei requisiti essenziali. Per i DPI di II e III categoria i suddetti elementi testimoniano inoltre che, a monte della commercializzazione, è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 475/92. In questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell'organismo di controllo. Si fa però presente che l'attestato di certificazione non può essere richiesto al venditore essendo in possesso del solo fabbricante.

In presenza di DPI certificati e marcati CE il datore di lavoro, dopo aver valutato l'entità del rischio ed aver correttamente individuato gli adatti DPI, può considerare assolti i suoi obblighi di carattere generale in quanto tra le caratteristiche riportate nell'Allegato II del D.Lgs. 475/92 è già previsto, per esempio, il rispetto dei principi ergonomici e di adattabilità all'utilizzatore.

Quanto fin qui detto realizza sostanzialmente il disposto dell'art.43, c.3.

2. Destina ogni DPI ad un uso personale (art.43, c.4, lettera d).
3. Provvede a che il DPI sia utilizzato soltanto per gli usi previsti (art.43, c.4, lettera “b”).
4. Informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge (art.43, c.4, lettera e).
5. Assicura una formazione adeguata del lavoratore (art.43, c.4, lettera “g”).
6. Organizza, nei casi previsti o comunque consigliabili, uno specifico addestramento (art. 43, c. 4, lettera g e c. 5).
7. Fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore (art. 43, c. 4, lettera c).
8. Rende disponibili in azienda informazioni adeguate sul DPI (art.43, c.4, lettera f).
9. Mantiene in efficienza il DPI e ne assicura le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. E’ auspicabile che di tali interventi rimanga documentazione in azienda (art. 43, c. 4, lettera a).
10. Qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più lavoratori, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori (art. 43, c. 4, lettera d). Si ritiene che le “circostanze” possano essere individuate nelle condizioni “anomale” in cui può trovarsi l’azienda ad esempio in caso di assenza non prevista di personale assegnato a specifiche lavorazioni a rischio. In sostanza, le “circostanze” di cui in precedenza non possono costituire la routine. Vigè in ogni caso il disposto di cui all’art. 26 del DPR 303/56.
11. Fornisce al lavoratore indicazioni per la procedura di riconsegna del DPI.

2. Obblighi dei lavoratori

1. Si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro (art. 44, c.1).
2. Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione e all’eventuale addestramento ricevuti (art. 44, c.2).
3. Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione (art. 44, c.3, lettera a).
4. Non vi apportano modifiche di loro iniziativa (art. 44, c.3, lettera b).
5. Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto eventuali difetti o inconvenienti rilevati nei DPI messi a loro disposizione (art. 44, c.5).
6. Al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali previste per la riconsegna (art. 44, c.4).
7. Si fa notare che il D.Lgs 758/94 ha inasprito le sanzioni previste in relazione agli obblighi dei lavoratori, introducendo anche per questi la possibilità dell’arresto oltre all’ammenda già prevista.

**DPI. Elenco delle norme armonizzate europee,
ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs 475/92, i cui riferimenti sono stati
pubblicati sulla GUCE
(Di ciascuna norma è indicato in parentesi l'anno di ratifica)**

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- EN 132 (1990) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Definizioni
- EN 133 (1990) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Classificazione
- EN 134 (1990) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Nomenclatura dei componenti
- EN 135 (1990) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Lista
dei termini equivalenti
- EN 136 (1989) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura
- EN 136-10 (1992) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Maschere intere per uso speciale - Requisiti, prove,
marcatura
- EN 137 (1993) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto -
Requisiti, prove, marcatura
- EN 138 (1994) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Respiratori a presa d'aria esterna per l'uso con
maschera intera, semimaschera o boccaglio -
Requisiti, prove, marcatura
- EN 140 (1989) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove,
marcatura.
- EN 140/A1 (1992) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove,
marcatura - Aggiornamento 1
- EN 141 (1990) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri
antigas e combinati - Requisiti, prove, marcatura

- EN 142 (1989) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura
- EN 143 (1990) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri
antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
- EN 144-1 (1991) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Valvole per bombole per gas - Raccordo filettato per
gambo di collegamento
- EN 145 (1988) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Apparecchi autonomi a circuito chiuso, a ossigeno
compresso - Requisiti, prove, marcatura
- EN 145-2 (1992) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito
chiuso per uso speciale - Requisiti, prove, marcatura
- EN 146 (1991) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di
elmetti o cappucci - Requisiti, prove, marcatura
- EN 147 (1991) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di
maschere intere, semimaschere o quarti di maschere -
Requisiti, prove, marcatura
- EN 148-1 (1987) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie
filettature per facciali - Raccordo filettato
normalizzato
- EN 148-2 (1987) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Filettature per facciali - Raccordo con filettatura
centrale
- EN 148-3 (1992) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Filettature per facciali - Raccordo filettato M 45 x 3
- EN 149 (1991) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Facciali filtranti antipolvere-- Requisiti, prove,
marcatura
- EN 250 (1993) Respiratori - Autorespiratore per uso subacqueo a
circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove,
marcatura
- EN 269 (1994) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie -
Respiratori a presa d'aria esterna assistiti con motore
con cappuccio - Requisiti, prove, marcatura

- EN 371 (1992) Mezzi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas AX contro composti organici a basso punto di ebollizione - Requisiti, prove, marcatura
- EN 372 (1992) Mezzi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas SX e filtri combinati contro specifici composti indicati - Requisiti, prove, marcatura
- EN 400 (1993) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno compresso
- EN 401 (1993) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchiature per autosalvamento ad ossigeno chimico (KO₂) - Requisiti, prove, marcatura
- EN 402 (1993) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio - Requisiti, prove, marcatura
- EN 403 (1993) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvamento - Apparecchi filtranti con cappuccio per autosalvamento dal fuoco - Requisiti, prove, marcatura
- EN 404 (1993) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Apparecchi di autosalvataggio a filtro - Requisiti, prove, marcatura
- EN 405 (1992) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Facciali filtranti con valvola antigas o antigas e antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

PROTEZIONE DELL'UDITO

- EN 352-1 (1993) Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove -
Parte 1: cuffie
- EN 352-2 (1993) Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove -
Parte 2: inserti
- EN 458 (1993) Protettori auricolari - Raccomandazioni per la
selezione, l'uso, la cura e la manutenzione -
Documento guida
- EN 24869-1 (1992) Acustica - Protettori auricolari - Parte 1: metodo
soggettivo di misura dell'indebolimento acustico (ISO
4869-1: 1990)
- EN 24869-3 (1993) Acustica - Protettori auricolari - Parte 3: metodo
semplificato per la misura della perdita di inserzione
di cuffie aforiche ai fini del controllo di qualità
(ISO/TR 4869-3: 1989)

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E FILTRI PER SALDATURA

- EN 169 (1992) Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
- EN 170 (1992) Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
- EN 171 (1992) Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
- EN 207 (1993) Protezione personale degli occhi - Filtri e mezzi di protezione dell'occhio contro radiazioni laser (occhiali per protezione laser)
- EN 208 (1993) Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sul laser e sistemi laser (occhiali per regolazione laser)
- EN 379 (1994) Specifiche per filtri per saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa

GUANTI

- EN (1994) 374-1 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi - Parte 1: terminologia e requisiti prestazionali
- EN (1994) 374-2 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi - Parte 2: determinazione della resistenza alla penetrazione
- EN (1994) 374-3 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi - Parte 3: determinazione della resistenza alla permeazione ai prodotti chimici
- EN 388 (1994) Guanti di protezione contro rischi meccanici
- EN 407 (1994) Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)
- EN 420 (1994) Requisiti generali per guanti
- EN 421 (1994) Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva

CALZATURE

- EN 344 (1992) Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale
- EN 345 (1992) Specificazioni per calzature di sicurezza per uso professionale
- EN 346 (1992) Specificazioni per calzature protettive per uso professionale
- EN 347 (1992) Specificazioni per calzature occupazionali per uso professionale

INDUMENTI PROTETTIVI E GREMBIULI

- EN 340 (1993) Indumenti protettivi - Requisiti generali
- EN 348 (1992) Indumenti protettivi - Metodo di prova: determinazione del comportamento dei materiali a contatto con piccole proiezioni di metallo liquido
- EN 366 (1993) Indumenti protettivi - Protezione contro calore e fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante
- EN 367 (1992) Indumenti protettivi - Protezione dal calore e dalle fiamme - Determinazione della trasmissione del calore alla esposizione di una fiamma
- EN 368 (1992) Indumenti protettivi - Protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodi di prova: resistenza dei materiali alla penetrazione di liquidi
- EN 369 (1993) Indumenti protettivi - Protezione contro agenti chimici liquidi - Metodi di prova: resistenza dei materiali alla permeazione ai liquidi
- EN 373 (1993) Indumenti di protezione - Valutazione della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso
- EN 381-1 (1993) Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 1: banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena
- EN 412 (1993) Grembiuli protettivi per uso di coltelli a mano
- EN 464 (1994) Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol e particelle solide - Metodo di prova: determinazione della tenuta delle tute protettive a tenuta di gas (prova della pressione interna)
- EN 468 (1994) Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodo di prova: determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo (prova allo spruzzo)
- EN 471 (1994) Indumenti di segnalazione ad alta visibilità

EN 510 (1993) Specifiche per indumenti protettivi da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento

GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO

EN 393 (1993) Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto - Aiuto al galleggiamento - 50 N

EN 394 (1993) Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto galleggiamento - Accessori

EN 395 (1993) Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 100 N

EN 396 (1993) Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 150 N

EN 399 (1993) Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 275 N

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Normativa di riferimento

- ↔ DPR 547/55
- ↔ D.lgs. 626/94
- ↔ D.lgs. 475/92

Requisiti

- ❖ Dotati di marcatura CE
- ❖ Adeguati ai rischi da prevenire senza comportare un rischio maggiore
- ❖ Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- ❖ Dotati di ergonomia
- ❖ Adattabili alle esigenze dei lavoratori

Protezione degli arti inferiori	Protezione delle mani	Protezione degli occhi e del viso	Protezione del capo	Protezione dell'udito	Protezione delle vie respiratorie
scarpe stivali	guanti	schermi occhiali	elmetti	cuffie antirumore inserti auricolari	maschere autorespiratori

Indumenti rifrangenti

- Tessuto: fibre sintetiche trattate con pigmenti luminescenti
- Utilizzo: lavori all'aperto notturni o in condizioni di scarsa visibilità (nebbia, pioggia)
- Principali articoli: bretelle, corsetti, manicotti
- Caratteristiche visibilità diurna (fluorescenza), visibilità notturna (rifrangenza)

Protezione degli arti inferiori

Scarpe di sicurezza

Caratteristiche:

- tomaia in pelle bovina
- alta o bassa
- idrorepellente
- flessibile

- resistente agli oli ed agli acidi
- traspirante
- imbottitura al malleolo
- con o senza puntale di acciaio
- rapido sfilamento
- Sottopiede in cuoio
- Suola in gomma/poliuretano/nitrile con disegno antisdrucchiolo
- con o senza soletta antiforo in acciaio
- resistente agli agenti chimici
- resistente al calore

Stivali di sicurezza

Caratteristiche:

- in gomma o PVC
- idrorepellenti
- resistenti agli oli ed acidi
- suola con disegno antiscivolo
- con o senza puntale di acciaio
- con o senza soletta antiforo in acciaio

Protezione delle mani

Le caratteristiche richieste ad un guanto sono in funzione

- a) del lavoro da svolgere
- b) delle condizioni di impiego

Caratteristiche:

- resistenza al taglio, all'abrasione ed alla perforazione
- duttilità, sensibilità
- impermeabilità
- protezione dal caldo e dal freddo
- resistenza agli agenti chimici

Materiali:

- pelle naturale
- cotone, cotone resinato
- gomma
- neoprene
- PVC
- vinile, polietilene

Condizioni di impiego e scelta del guanto:

Contatto con acidi, alcali, solventi, oli:

- guanti in neoprene
- guanti in PVC
- guanti in NBR

Manipolazione di materiali taglienti e/o scivolosi:

- in cuoio
- in neoprene
- in gomma ruvida
- in maglia d'acciaio

Protezione contro il calore

- guanti di feltro rivestiti di nitrile

Protezione contro il freddo

- guanti imbottiti con schiuma isolante e rivestiti di nitrile o PVC

Lavori pesanti

- guanti in cotone resinato
- guanti in gomma

Lavori leggeri

- guanti in lattice di gomma
- - guanti in vinile
- guanti in polietilene
- guanti in cotone

Protezione degli occhi e del viso

Schermi

Caratteristiche:

Telaio adattabile a qualsiasi conformazione del capo ed ai più comuni elmetti

Visiera ribaltabile in:

- policarbonato trasparente
- policarbonato metalizzato termoriflettente
- plexiglass
- rete metallica
- plastica ignifuga

Occhiali protettivi

Montatura:

- in poliammide o polietilene resistente al calore con stanghette regolabili e ripari laterali areati
- a mascherina in PVC con aereatori a pastiglia (indossabili sopra gli occhiali da vista)

Lenti:

- vetri antiurto temperati
- in policarbonato
- schermi in policarbonato per occhiali a mascherina

Protezione del capo

Elmetti

Composizione:

- policarbonato stampato in un unico pezzo

Caratteristiche:

- ottima resistenza all'impatto
- ottima resistenza alla penetrazione
- ottime proprietà isolanti
- autoestinguenza
- adattabilità alle varie conformazioni del capo
- possibilità di applicazione dei più comuni schermi

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore

Caratteristiche:

- coppe auricolari in plastica non conduttrice, sostenute da una sospensione regolabile o da un archetto flessibile, imbottite con schiuma di plastica e bordate con cuscinetti contenenti soffice spugna
- attenuazione dell'intensità delle onde sonore in conformità alle norme internazionali
- adattabilità alle diverse conformazioni anatomiche
- buona aderenza
- facile manutenzione e pulizia

Inserti auricolari

Caratteristiche:

- tappi in elastomero termoplastico o filtri in schiuma polimerica
- attenuazione dell'intensità delle onde sonore in conformità alle norme internazionali
- adattabilità al canale auricolare
- semplicità di impiego
- facile pulizia

Protezione delle vie respiratorie

La scelta del respiratore più adeguato è legata alla natura dell'inquinante, alla sua concentrazione nell'ambiente e al suo stato fisico (polveri, nebbie, fumi, vapori, gas)

Caratteristiche

- Facciali filtranti (FFP)
- Semimaschere o pieno facciale (P)

Tipologia

- Antipolveri di classi 1, 2, 3
- Antigas:
 - marrone gas e vapori organici
 - grigio gas e vapori inorganici
 - giallo gas e vapori acidi
 - verde ammoniaca e derivati
- Filtri combinati per più agenti chimici e per poveri

SCHEDA DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

(Carta intestata dell'azienda)

(Ditta, Data)

(Dati personali del dipendente)

Nome, cognome:

Qualifica – Reparto:

Io sottoscritto (*nome e cognome del dipendente*), in data odierna **ricevo:**

(Elenco DPI forniti)

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Dichiaro di essere stato informato sul corretto utilizzo dei suddetti dispositivi.

Mi impegno ad utilizzarli in modo appropriato ogniqualvolta l'attività lavorativa lo renda necessario, secondo le disposizioni che sono state impartite dalla Direzione.

Mi impegno inoltre a conservare in buono stato il materiale ricevuto e a segnalare tempestivamente eventuali problemi o rotture degli stessi.

In caso di mancato riscontro da parte del dipendente degli impegni di cui sopra, la Direzione si riserva come ultima azione, al fine della sua tutela, il diritto della contravvenzione, come previsto dal Titolo IX art. 93 del D.Lgs. 626/94.

Firma del dipendente

REGISTRO CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(All. IV D.lgs. 626/94 dispositivi di protezione individuale)

N° MATRICOLA

COGNOME

NOME

MANSIONE SVOLTA

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CODICI:

P01 abiti da lavoro

P02 protezione della testa

P03 protezione dell'udito

P04 protezione occhi/viso

P05 protezione vie respiratorie

P06 protezione mani/braccia

P07 protezione piedi/gambe

codice	data	denominazione	n° pezzi	note/firma